



Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con sede legale in La Spezia, Corso Cavour 86, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 00057340119, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5160, capitale sociale Euro 98.155.000,00 i.v., rappresentata dal Dr. Roberto Ghisellini nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Società in La Spezia, Corso Cavour 86 e nel rispetto del vigente Statuto Sociale, la quale sottoscrive il presente atto in proprio

e

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, con sede legale in Piazza Sallustio 21 a Roma: codice fiscale 0644201099, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 88251/2000, in persona del Presidente e rappresentante legale Dr. Francesco Bettoni nato a Visano il 23 agosto 1948

Collettivamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Per dare impulso e competitività al mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, è stato istituito, per iniziativa delle Camere di Commercio, il mercato telematico di tali prodotti – gestito dalla BMTI – nel quale vengono determinati in tempo reale e in modo trasparente i prezzi dei medesimi e i quantitativi scambiati;
- 2) la BMTI gestisce la Piattaforma Telematica delle contrattazioni dei prodotti indicati sub 19, consentendo agli operatori accreditati (di seguito "le Società") lo scambio quotidiano e continuo dei medesimi da postazioni remote, mediante la conclusione di contratti telematici;
- 3) la BMTI propone ai propri operatori accreditati di aderire al servizio "Mercato telematico sicuro" che consente a questi ultimi di concludere contratti telematici assicurati (che beneficiano di una copertura pari all'85% dell'importo dei crediti provenienti da tali contratti);
- 4) per favorire le contrattazioni sulla Piattaforma Telematica e diffonderne l'utilizzo, la BMTI intende assicurare ai proprio operatori accreditati anche la possibilità di contare su un supporto finanziario, ottenendo finanziamenti a sostegno della propria operatività – in particolare l'anticipazione dei crediti vantati nei confronti della propria clientela in virtù dei contratti telematici conclusi – nonché usufruendo di servizi finanziari che facilitano tale operatività;
- 5) la BMTI ha individuato in Cariparma Crédit Agricole il Gruppo bancario in grado di soddisfare le esigenze finanziarie dei propri operatori accreditati, di cui sub 5), considerato che il Gruppo metterebbe a disposizione di tali operatori:



- una vasta rete di sportelli, assicurando una copertura sulla maggior parte del territorio nazionale;
- la competenza di una società del Gruppo, Eurofactor , per quanti intendono fare ricorso allo strumento del factoring;
- la competenza di una società del Gruppo, Crédit Agricole Leasing Italia (di seguito CALIT) , per quanti intendono fare ricorso allo strumento del leasing;
- la competenza specialistica della struttura della Direzione Agroalimentare appositamente costituita con lo scopo di fornire consulenza a tutte le strutture del Gruppo Cariparma Crédit Agricole che intrattengono rapporti con clienti operanti nel settore primario e nelle filiere agroindustriali;
- uno specifico know how maturato in analoghe esperienze con il Fondo di Private Equity C3A, dedicato in particolare al settore agroalimentare.

Tutto ciò premesso le Parti, con il presente Accordo Quadro (di seguito "Accordo"), nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, intendono avviare un rapporto di collaborazione, volto a facilitare l'espansione e lo sviluppo del mercato telematico de prodotti indicati sub 1) delle premesse.

Al riguardo convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

Le Banche mettono a disposizione degli operatori accreditati alle BMTI una serie di prodotti di finanziamento e di servizi finanziari con l'obiettivo, in particolare, di anticipare ai medesimi i crediti generati sulla piattaforma telematica a seguito della stipulazione dei contratti telematici e facilitare l'operatività legata agli incassi e ai pagamenti di tali crediti.

Le Banche offrono inoltre agli operatori accreditati della BMTI prodotti di copertura dal rischio tassi, cambi nonché dai rischi connessi alla variazione dei prezzi delle materie prime.

Eurofactor spa – Crédit Agricole Commercial Finance, Società del Gruppo Cariparma Crédit Agricole (di seguito Eurofactor) mette a disposizione degli operatori accreditati i diversi servizi compresi nello strumento finanziario del factoring (valutazione dell'affidabilità dei clienti nei cui confronti sono vantati i crediti; gestione e incasso dei crediti; anticipo nella percentuale concordata del corrispettivo dei crediti acquistati; garanzia del buon fine delle operazioni).

L'intervento del Factor è rivolto in via prioritaria a operatori accreditati che sviluppino volumi di transazioni annui superiori orientativamente al milione di Euro.

La scelta di utilizzare il servizio offerto da Eurofactor viene autonomamente effettuata dall'operatore; in tal caso tutta l'attività di factoring da lui svolta è soggetta all'esame di Eurofactor.

La Direzione Agroalimentare, struttura della Direzione Centrale Imprese e Corporate del Gruppo, è specializzata nella consulenza della clientela operante nel settore primario e nelle filiere agroindustriali, fornisce assistenza ricercando, in particolare, soluzioni innovative alle esigenze finanziarie di tale clientela.

A) Prodotti di finanziamento offerti dalle Banche e dalle Società Prodotto del Gruppo, destinati a facilitare le contrattazioni

- 1) **Factoring domestico:** rivolto agli operatori accreditati con caratteristiche di volume e dimensionamento maggiore. Eurofactor fornisce i servizi che di volta in volta verranno concordati con operatori accreditati.
- 2) **Anticipo Fatture:** le Banche anticipano agli operatori accreditati l'importo delle fatture emesse a carico di propria clientela, contro cessione pro-solvendo in favore delle Banche medesime di tali crediti.
Gli operatori accreditati rimangono obbligati nei confronti delle Banche finanziatrici fino a quando l'anticipo ottenuto non sia stato definitivamente rimborsato.
- 3) **Smobilizzo di portafoglio al salvo buon fine:** Le Banche anticipano agli operatori accreditati l'importo del portafoglio commerciale (effetti cartacei, RIBA e RID) che presentano per l'incasso. Gli operatori acquistano la disponibilità definitiva dell'importo anticipato solo ad avvenuto incasso del portafoglio presentato.

B) Prodotti di finanziamento destinati dalle Banche alle imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare

- 1) **Finanziamento Investimenti Agricoltura:** interventi a MLT erogati ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 385/93 e finalizzati a sostenere ogni tipologia di investimento correlato all'attività economica.
- 2) **Finanziamenti di scopo Agricoltura MLT:** finanziamenti finalizzati a sostenere le esigenze creditizie connesse al riequilibrio finanziario, all'anticipo pluriennale dei premi PAC, ecc.
- 3) **Prestiti agrari di gestione:** finanziamenti di credito agrario a breve termine, durata massima 18 mesi, realizzati in forma cambiaria o meno, finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali, con possibilità di essere garantiti anche da costituzione in pegno dei prodotti (sotto forma di commodity e di prodotti trasformati).
- 4) **Finanziamenti Innovazione e Internazionalizzazione:** finanziamento MLT finalizzato a sostenere le esigenze creditizie connesse allo sviluppo di nuovi mercati esteri, e agli investimenti legati a nuovi processi e prodotti.
- 4) **Leasing:** servizi di locazione finanziaria, su tutta la gamma di prodotti tradizionali (autoveicoli, strumentale, immobiliare) e per il settore energie rinnovabili. CALIT fornisce i servizi che di volta in volta verranno concordati con operatori accreditati.

C) Prodotti di Copertura

- 1) **Copertura Rischio di tasso:** le Banche offrono i prodotti di copertura rischio tassi che permettono di ridurre i rischi legati alla variabilità dei tassi di mercato a cui può essere esposta l'azienda.



- 2) **Copertura Rischio di cambio:** le Banche offrono i prodotti di copertura rischi cambi che permettono di proteggere i flussi commerciali e finanziari in divisa estera contro la volatilità dei tassi di cambio, migliorando la pianificazione economico-finanziaria dei costi e dei ricavi.
- 3) **Copertura del rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity:** le Banche offrono prodotti di copertura alle aziende che desiderano proteggersi dai rischi legati alla volatilità dei mercati delle materie prime.

D) Prodotti per la ricapitalizzazione

Il Gruppo mette a disposizione delle imprese costituite in forma di società di capitali una gamma di finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati al sostegno dei processi di rafforzamento patrimoniale.

E) Servizio di Corporate e Remote Banking: tramite questo servizio gli operatori accreditati possono inoltrare alle Banche disposizioni di incasso e pagamento, nazionali e internazionali, autorizzati con strumenti di firma digitale rilasciati dalle Banche stesse, nonché ottenere informazioni dettagliate e aggiornate sui flussi di ritorno e sulle movimentazioni dei propri conti correnti, con possibilità di visualizzare la situazione degli affidamenti e le condizioni applicate.

Art. 2 Operatività nei confronti delle Banche

L'operatore accreditato dovrà sottoscrivere presso le Banche la richiesta di finanziamento su apposito modulo predisposto dalle Banche stesse.

Le Banche cureranno l'istruttoria della richiesta di finanziamento richiedendo ogni altra documentazione che riterranno necessaria.

La concessione è subordinata all'insindacabile valutazione delle Banche che si riservano la facoltà di deliberare il finanziamento in capo all'operatore accreditato – nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente- in piena libertà e autonomia anche per quanto concerne forma tecnica, importo e durata.

Qualora l'affidamento concesso sia una linea di credito per anticipo fatture ovvero per smobilizzo portafoglio commerciale, per utilizzare tale affidamento - utilizzo che potrà avvenire solo a fronte di presentazione di fatture o di portafoglio commerciale – l'operatore accreditato dovrà produrre alle Banche una lettera di presentazione della BMTI, nella quale quest'ultima dichiara che il credito riveniente dalla fattura o dal portafoglio presentato, di cui l'operatore chiede l'anticipo, deriva dalla conclusione di un contratto telematico, precisando se trattasi di contratto telematico assicurato.

Nello spirito di reciproca collaborazione e nel rispetto della normativa sulla privacy BMTI fornirà alle Banche tutte le informazioni in suo possesso, relative all'operatore accreditato richiedente il finanziamento, utili per valutarne l'affidabilità. BMTI si impegna a fornire ai propri clienti l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed a richiedere loro il consenso per la comunicazione alle Banche dei dati che li riguardano. Resta inteso che le Banche sono totalmente estranee ai rapporti intercorrenti tra BMTI e le imprese interessate.

Art. 3 Operatività nei confronti di Eurofactor

L'intervento di Eurofactor si configura come gestione e smobilizzo pro solvendo (o pro soluto in presenza di adeguati fattori abilitanti) di crediti ceduto a Eurofactor vantati da fornitori accreditati su BMTI nei confronti di propri clienti acquirenti anch'essi accreditati su BMTI, preferibilmente continuativi, individuati di comune accordo con Eurofactor.

L'Operatore accreditato dovrà produrre a Eurofactor una lettera di presentazione della BMTI, nella quale quest'ultima dichiara che il credito rivenente dalla fattura o dal portafoglio presentato, di cui l'operatore chiede l'anticipo, deriva dalla conclusione di un contratto telematico precisando se trattasi di contratto telematico assicurato.

Eurofactor esegue valutazione preventiva e continuativa sugli acquirenti accreditati di BMTI ed effettua istruttoria per il rilascio di specifica linea d'affidamento in capo al fornitore richiedendo ad esso ogni documentazione che ritiene necessaria (ivi compreso l'eventuale vincolo a favore di Eurofactor dei benefici della polizza assicurativa).

La concessione dell'affidamento è subordinata all'insindacabile valutazione di Eurofactor che si riserva la facoltà di deliberare il finanziamento in capo all'operatore accreditato – nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente – in piena libertà e autonomia per quanto concerne forma tecnica, importo e durata.

Il fornitore effettua cessione dei crediti a favore di Eurofactor che provvede a notificare agli acquirenti selezionati l'avvenuta concessione dei crediti a suo favore, gli acquirenti forniscono, di norma, a Eurofactor il riconoscimento circa la bontà del proprio debito.


Eurofactor eroga al fornitore il corrispettivo dei crediti ceduti in percentuale da concordare (standard 80%). Nello spirito di reciproca collaborazione e nel rispetto della normativa sulla privacy BMTI e le Banche forniranno a Eurofactor tutte le informazioni in loro possesso, relative all'operatore accreditato richiedente il finanziamento, utili per valutarne l'affidabilità.


BMTI si impegna a fornire ai propri clienti l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed a richiedere loro il consenso per la comunicazione dei dati che li riguardano.

Resta inteso che Eurofactor è totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra BMTI e le imprese interessate.

Art. 4 Impegni delle Parti

Le Banche riservano alle richieste di finanziamento ai sensi di questo Accordo particolare attenzione e tengono conto, nello stabilire le condizioni economiche da applicare agli anticipi che verranno concessi a valere sulle linee di credito per anticipo fatture e per smobilizzo del portafoglio commerciale della circostanza che i crediti da anticipare siano assicurati.





Le Banche si impegnano a fornire tutta la collaborazione ritenuta necessaria per la diffusione del presente Accordo mediante specifici incontri e workshop che all'uopo verranno concordati anche in collaborazione con le Camere di Commercio.

Le parti concordano sulla necessità di istituire un tavolo di lavoro comune finalizzato a valutare possibili integrazioni delle rispettive piattaforme informatiche.

BMTI si impegna a pubblicizzare presso i propri associati il presente accordo fermo restando che qualsiasi attività pubblicitaria e/o di marketing (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni su brochure, giornali ecc.) implicante l'utilizzo del nome, del logo e/o del marchio dell'altra Parte e del relativo Gruppo verrà svolta soltanto con il preventivo consenso scritto della parte interessata.

Le parti prendono atto che l'attività regolata dal presente Accordo non dà luogo a rapporto di mandato, agenzia, né comporta il conferimento di alcun incarico da parte delle Banche.

Art. 5 Durata e Recesso

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione del medesimo e avrà validità a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di almeno un mese, dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r.

La facoltà di recesso esercitata da Cariparma S.p.A. riguarderà l'Accordo nella sua interezza mentre il recesso esercitato da una delle altre Banche o Società del Gruppo Cariparma Crédit Agricole avrà effetto limitatamente al rapporto contrattuale ad essa facente capo.

Qualora una o più delle Società o Banche che intervengono alla stipula del presente Accordo cessasse/cessassero di far parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione tra le Parti nei confronti della medesima/delle medesime a far tempo dalla data in cui tale Società/tali Società ovvero tale Banca/tali Banche cessi/cessino di appartenere al Gruppo.


Art. 6 Legge regolatrice e foro competente

Il presente Accordo sarà retto ed interpretato secondo la legge italiana. Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o che sia in qualsiasi modo connessa o derivante da esso e che non possa essere risolta per mutuo accordo tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Parma

Art.7 Disposizioni finali

Le modifiche ed integrazioni al presente Accordo concordate tra le Parti dovranno essere attuate esclusivamente per iscritto. Le clausole del presente Accordo sono state frutto di negoziazione ed accordo tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 c.c.

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.



BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

Il Presidente
(Dr. Francesco Bezzoni)

